

**ATTO N. DD 3780**

**DEL 28/09/2020**

**Rep. di struttura DD-TA0 N. 252**

## **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

### **DIREZIONE DIPARTIMENTO AMBIENTE E VIGILANZA AMBIENTALE**

**OGGETTO:** "Nuovo impianto idroelettrico di piazzette in comune di Usseglio"  
Proponente: Enel produzione spa  
Procedura: fase di valutazione impatto ambientale ai sensi del d. lgs. 152/2006 smi e della l.r. 40/98 e smi.  
Giudizio positivo di compatibilità ambientale

#### **Premesso che:**

In data 19/12/2014 (prot. C.M.To n. 202000 del 24/12/2014) la società Enel Produzione S.p.A., con sede legale in via Regina Margherita n. 125 Roma n. P.IVA 05617841001, ha presentato istanza di avvio della Fase di Valutazione d'Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 12 della L.R. 40/98 e smi relativamente al progetto di "Nuovo impianto idroelettrico di Piazzette" in quanto rientrante nella categoria progettuale n. 41 dell'allegato B2 della l.r. 40/1998 e smi "impianti per la produzione di energia idroelettrica con potenza installata superiore a 100 kw oppure alimentati da derivazioni con portata massima prelevata superiore a 260 litri al secondo".

Precedentemente alla domanda di verifica di VIA il progetto era stato valutato in fase di Verifica di VIA che si era concluso con l'assoggettamento del progetto alla fase di Valutazione di Impatto Ambientale (D.D. n. 85-38979 del 27/10/2011).

Contestualmente all'istanza suddetta il proponente ha presentato domanda di concessione di derivazione ai sensi del regolamento regionale n. 10/R del 2003 al fine di consentire l'avvio dell'istruttoria integrata della fase di Valutazione con quella di Concessione.

In data 19/12/2014 è stato pubblicato sul giornale "Avvenire" l'avviso al pubblico recante l'avvio del procedimento.

Per lo svolgimento dell'istruttoria è stato attivato uno specifico gruppo di lavoro dell'Organo Tecnico, istituito con D.G.P. n. 63-65326 del 14/4/99 e smi.

Il progetto è rimasto a disposizione per la consultazione da parte del pubblico per 45 giorni e su di esso non sono pervenute osservazioni.

In data 25/02/2015 il Dirigente del Servizio Risorse Idriche ha emanato Ordinanza (prot. n. 29145) di avvio del procedimento di concessione e di convocazione del sopralluogo istruttorio (21/04/2015) e della riunione

della Conferenza dei Servizi del procedimento integrato con la fase di Valutazione di Impatto Ambientale.

In data 13/04/2015 la società ACEA PINEROLESE ENERGIA Srl ha depositato domanda di avvio della procedura di VIA relativamente al progetto Impianto idroelettrico "Rocciamelone" sul Torrente Stura di Viù". Tale progetto è risultato in concorrenza con quello in esame ed è pertanto avviata la procedura concorrenziale prevista dal Regolamento regionale n. 10R/2003 e smi.

In data 24/04/2015 si è tenuta la prima riunione della Conferenza di Servizi durante la quale si è proceduto all'evidenziazione delle problematiche in essere e all'individuazione delle integrazioni progettuali necessarie al prosieguo del procedimento.

In data 15/07/2015 con nota prot. 102839 è stato trasmesso il verbale della suddetta riunione della Conferenza dei Servizi (prot. 62001 del 24/04/2015) e assegnato il termine di 45 giorni per la presentazione della documentazione complessivamente richiesta.

In data 13/10/2015, a valle dell'accoglimento di specifiche richieste di proroga, il proponente ha trasmesso tramite PEC (prot. C.M.To n. 143379) la documentazione integrativa richiesta.

In data 16/03/2017 si è tenuta la seconda seduta della Conferenza dei Servizi, convocata con nota del Servizio Risorse Idriche n. 13495 del 03/02/2017, per discutere la documentazione integrativa prodotta. Nella riunione è stato comunicato che le integrazioni presentate non consentono di valutare l'eventuale presenza di motivi ostativi al rilascio della concessione di derivazione e all'espressione in senso favorevole del giudizio di compatibilità ambientale.

In data 19/04/2017 (nota prot. n. 47731) il Servizio Risorse Idriche ha comunicato al proponente che la domanda concorrente di Acea Pinerolese Energia S.r.l. è stata oggetto di comunicazione di motivi ostativi ai sensi dell'art. 10Bis della L 241/1990.

In data 12/09/2017 (nota prot. n. 106293) il Servizio Risorse Idriche ha trasmesso il verbale della seduta della Conferenza dei Servizi del 16/03/2017 (prot. n. 32369) comunicando nel contempo che la domanda concorrente di Acea Pinerolese Energia srl era stata rigettata con D.D. n. 494/13419 del 21/06/2017. Nella nota veniva chiesto al proponente di produrre entro il termine di 45 giorni dal ricevimento della stessa documentazione integrativa a completamento del progetto.

In data 11/12/2017 (nota prot. C.M.To n. 150330) il proponente ha trasmesso la documentazione richiesta.

In data 27/02/2018 (nota prot. n. 25840) il Servizio Risorse Idriche ha convocato, in forma simultanea e in modalità sincrona, per il 16/03/2018 la terza seduta della Conferenza dei Servizi per l'esame delle integrazioni prodotte. Nel corso di tale riunione è emersa la necessità di integrare ulteriormente la documentazione progettuale agli atti per quanto concerneva il procedimento di cui al D.lgs. 3877/2003 e smi. La Conferenza ha assegnato 45 giorni di tempo a decorrere dal ricevimento del verbale per l'invio delle integrazioni.

In data 30/03/2018 (prot. n. 40714) il Servizio Risorse Idriche ha trasmesso il verbale della Conferenza dei Servizi del 16/03/2018 (prot. n. 34125) comunicando nel contempo che il procedimento era sospeso fino all'inoltro della documentazione richiesta dalla Conferenza.

In data 09/10/2018 il proponente ha trasmesso le integrazioni richieste.

In data 07/02/2019 si è tenuta la quarta riunione della Conferenza dei Servizi convocata con nota prot. n. 5250 del 17/01/2019 del Servizio Risorse Idriche. Nella riunione è emerso che non sussistevano elementi ostativi alla conclusione con esito favorevole dei procedimenti di VIA e concessione di derivazione d'acqua. veniva comunicato inoltre che i tempi dei procedimenti erano sospesi in attesa che il proponente producesse gli elaborati finalizzati al perfezionamento del piano particellare così da consentire l'avvio del procedimento di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio.

Con nota prot. n. 23911 del 14/03/2019 il Servizio Risorse Idriche ha trasmesso il verbale della riunione della Conferenza del 07/02/2019.

In data 11/04/2019 (prot. C.M.To n. 33676 del 12/04/2019) il proponente ha provveduto a depositare le integrazioni richieste.

Con nota prot. n. 36939 del 24/04/2019 la Direzione Risorse Idriche e tutela dell'Atmosfera ha comunicato al proponente che si stava provvedendo alla redazione degli avvisi per la comunicazione di avvio del procedimento di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e sollecitava il proponente ad inviare copia su supporto informatico di tale documentazione anche ai soggetti destinatari della nota prot. n. 23911 del 14/03/2019.

In data 26/04/2019 il proponente ha provveduto ad inviare quanto richiesto dando comunicazione dell'avvenuto invio anche alla Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Atmosfera.

In data 28/8/2020 si è tenuta la riunione conclusiva della Conferenza dei Servizi.

### **Rilevato che:**

#### **Dal punto di vista amministrativo**

- Il procedimento di rilascio del giudizio di compatibilità ambientale, in ordine al progetto in argomento, assorbe le seguenti autorizzazioni, pareri e nulla osta ambientali allegati alla presente Determinazione Dirigenziale nell'Allegato B:

- Autorizzazione Paesaggistica rilasciata ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e smi rilasciata dalla Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Torino trasmessa con note prot. nn. 4405 del 21/3/2018, 12478 del 12/8/2020 e dalla Regione Piemonte - Settore Paesaggio con note prot. nn. 7628 del 15/3/2018, 56675 del 13/8/2020.

-Autorizzazione per interventi in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici (L.R. 45/98) e parere ai sensi della D.G.R. 09/12/2015 n. 18-2555 (ex art. 31 L.R. 56/77) trasmessi dalla Regione Piemonte con nota prot. n. 59668 del 3/9/2020.

Non verranno ricompresi nel giudizio stesso le seguenti autorizzazioni:

- concessione di derivazione di acque superficiali da rilasciarsi da parte del Servizio Risorse Idriche della Città Metropolitana di Torino ai sensi del R.D. 11 dicembre 1933, n.1775 "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici" e della L.R. 13/04/94 n.5 "subdelega alle Province delle funzioni amministrative relative alle utilizzazioni delle acque pubbliche;

- ulteriori autorizzazioni, pareri e nulla osta, necessari per realizzazione del progetto che saranno ricompresi nell'Autorizzazione Unica di cui al D.lgs. 387/2003 e smi.

#### **Dal punto di vista tecnico e ambientale**

Gli elaborati progettuali agli atti per la procedura di VIA risultano composti dalla documentazione datata Dicembre 2014 così come integrata e modificata nel ottobre 2015, Dicembre 2017, Settembre 2018 e Aprile 2019.

La Relazione finale dell'OT per la VIA parte integrante e sostanziale della presente Determinazione Dirigenziale (Allegato A) rileva che:

L'impianto si inserisce in un tratto di Valle di Viù caratterizzato da un'alterazione dei naturali regimi idrologici del reticolo idrografico principale (Hydropeaking) per la presenza di una serie di impianti idroelettrici della società ENEL posti in successione e del tipo a bacino, in quanto utilizzano le acque dei bacini artificiali di Malciaussia e del Lago della Rossa posti in testata della valle.

Il T. Stura di Viù si presenta nel tratto interessato parzialmente artificializzato per la presenza di diverse opere di difesa spondale a protezione dell'abitato di Usseglio.

L'impianto in progetto non prevede la realizzazione di uno sbarramento in alveo per derivare le acque del T. Stura in quanto utilizza direttamente le acque di scarico già turbinate dalla Centrale ad accumulo del Crot.

Il previsto rilascio di un DMV modulato in corrispondenza della Centrale del Crot, in luogo della restituzione

in alveo esistente, contribuirà in futuro nel tratto sotteso dall'impianto in progetto a regolarizzare le portate defluenti, rendendo le portate in alveo, seppure ridotte in termine di volume medio defluito, maggiormente simili a quelle naturali del bacino.

Le modifiche apportate al progetto nel corso dell'istruttoria hanno ridotto nel complesso gli impatti sull'ecosistema acquatico e sul paesaggio.

Il percorso della condotta ha ridotti impatti sulla vegetazione e coincide in parte con una pista forestale utilizzata d'inverno come pista da fondo: quest'ultima sarà ampliata e messa in sicurezza con interventi di difesa spondale. Gli impatti sul corso d'acqua in termine di artificializzazione vengono compensati da interventi di miglioramento forestale su alcuni boschi ripariali.

L'intervento è stato giudicato compatibile dagli enti titolari di autorizzazioni ambientali e pertanto compatibile dal punto di vista idraulico, idrogeologico e paesaggistico.

I fattori di impatto derivanti dal progetto sono stati in dettaglio analizzati nel corso del procedimento in parola e sono stati ritenuti compatibili con il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici, sulla base della documentazione tecnica agli atti e fatte salve le prescrizioni inserite nel disciplinare di concessione e nei provvedimenti finali e quanto potrà emergere nel corso del monitoraggio *post-operam* della derivazione in questione sulla base del quale, qualora emergano elementi di peggioramento in relazione ai citati obiettivi di qualità, potranno in ogni caso essere modificati i parametri di concessione.

In considerazione delle caratteristiche progettuali gli impatti di cui sopra, alla luce di quanto emerso dagli approfondimenti condotti dall'Organo Tecnico con il supporto tecnico-scientifico dell'ARPA e dalle risultanze delle riunioni della Conferenza dei Servizi, potranno essere attenuati e limitati, in fase di cantiere e d'esercizio, adottando tutte le prescrizioni, azioni di mitigazione, compensazione e monitoraggio indicati nella successiva sezione II.

E che pertanto per il progetto in oggetto sussistono i presupposti per il rilascio di un giudizio positivo di compatibilità ambientale subordinata al rispetto delle condizioni ambientali contenute nella sezione II della medesima Relazione dell'OT.

Visti:

- i pareri giunti e depositati agli atti;
- I verbali delle riunioni della Conferenza dei Servizi
- la L.R. 40/98 e smi "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione;
- Il D.Lgs n. 152/2006 "Norme in materia ambientale" e smi;
- la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e Fusioni dei Comuni", così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;
- l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;
- l'articolo 48 dello Statuto Metropolitano;
- Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi

dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 45 dello Statuto Metropolitano.

- la Nota congiunta del Segretario e Direttore Generale della Città Metropolitana di Torino n. 29870 del 27 aprile 2020 "Competenza all'assunzione dei provvedimenti nell'ambito del codice dell'ambiente connotati da discrezionalità amministrativa"

### DETERMINA

1. **di esprimere**, sulla base delle motivazioni riportate in premessa, che si intendono interamente richiamate, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 152/2006 smi e della l.r. 40/98 e smi, giudizio positivo di compatibilità ambientale relativamente al progetto Enel Produzione spa con sede legale in via Regina Margherita n. 125 Roma n. P.IVA 05617841001.

2. **di stabilire che** il giudizio di compatibilità ambientale è subordinato all'ottemperanza delle condizioni ambientali ed adempimenti riportati nell'Allegato A - sezione II , facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

3. **di dare atto** che il procedimento di rilascio del giudizio di compatibilità ambientale, in ordine al progetto in argomento, assorbe le seguenti autorizzazioni, pareri e nulla osta ambientali allegati al presente decreto nell'Allegato B :

- Autorizzazione Paesaggistica rilasciata ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e smi rilasciata dalla Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Torino trasmessa con note prot. nn. 4405 del 21/3/2018, 12478 del 12/8/2020 e dalla Regione Piemonte - Settore Paesaggio con note prot. nn. 7628 del 15/3/2018, 56675 del 13/8/2020.

-Autorizzazione per interventi in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici (L.R. 45/98) e parere ai sensi della D.G.R. 09/12/2015 n. 18-2555 (ex art. 31 L.R. 56/77) trasmessi dalla Regione Piemonte con nota prot. n. 59668 del 3/9/2020.

Ai sensi del D.lgs. 152/2006 le condizioni e le misure supplementari relative a tali titoli abilitativi sono rinnovate e riesaminate, controllate e sanzionate con le modalità previste dalle relative disposizioni di settore da parte delle amministrazioni competenti per materia.

4. **di dare atto** che non verranno ricompresi nel giudizio di compatibilità ambientale di cui al punto 1) i seguenti pareri e/o autorizzazioni le quali dovranno essere acquisiti a seguito del giudizio di compatibilità ambientale: concessione di derivazione di acque superficiali da rilasciarsi da parte del Servizio Risorse Idriche della Città Metropolitana di Torino ai sensi del R.D. 11 dicembre 1933, n.1775 "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici" e della L.R. 13/04/94 n.5 "subdelega alle Province delle funzioni amministrative relative alle utilizzazioni delle acque pubbliche;

5. **di dare atto** che il presente provvedimento non esonera dal conseguimento degli atti o dei provvedimenti previsti dalla legislazione vigente non strettamente attinenti la materia ambientale di competenza di altre Autorità e non ricompresi nel presente provvedimento, che sono demandati alla successiva Autorizzazione Unica di cui al D.lgs. 387/2003 e smi; in particolare, il Proponente dovrà adempiere a quanto prescritto dalle norme vigenti in materia igienico-sanitaria e di salute pubblica, nonché di igiene, salute, sicurezza e prevenzione negli ambienti lavorativi e nei cantieri mobili o temporanei;

6. **di dare atto** che, ai sensi dell'art.25 comma 5 del D.Lgs. 152/2006 e smi, il presente provvedimento ha un'efficacia temporale stabilita in cinque anni dalla pubblicazione. Decorsa l'efficacia temporale sopraindicata senza che il progetto sia stato realizzato, il procedimento di VIA deve essere reiterato, fatta salva la concessione, su istanza del Proponente, di specifica proroga da parte dell'autorità competente.



Città metropolitana di Torino

Il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile.

Copia della presente determinazione verrà inviata al proponente e ai soggetti interessati di cui all'articolo 9 della L.R. 40/1998, depositata presso l'Ufficio di deposito progetti e pubblicata sul sito web della Città Metropolitana di Torino.

Torino, 28/09/2020

IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO  
Firmato digitalmente da Guglielmo Filippini